

LEGGE

Riforma Gozzini, una breccia nel carcere

FRANCESCO FORLENZA

La legge 10 ottobre 1986 n. 663 di riforma dell'ordinamento penitenziario, comunemente detta legge Gozzini dal nome del primo proponente e fervido propugnatore, è entrata in vigore da quasi un anno ed è, quindi, ancora presto per fare dei bilanci e trarre delle conclusioni certe e definitive.

Anche nelle cronache convulse della rivolta di Porto Azzurro, sulle pagine dei mass media si sono riaffacciati i problemi e gli interrogativi sollevati da una riforma della « riforma » che porta il nostro paese ad allinearsi ai sistemi penitenziari più avanzati. Va evidenziato che il tono dell'informazione è stato generalmente pacato e obiettivo. Molti giornali hanno riportato con fedeltà gli articoli della legge senza abbandonarsi alle solite geremiadi e negative previsioni per il suo pur difficile cammino pratico. C'è stato e non poteva ovviamente mancare qualche quotidiano che, in linea con tradizionali impostazioni misoneistiche, si è sbizzarrito con titoli di colore, diffondendo allarmismi (es. « L'ergastolano in permesso-premio ») o insufflando studiate indignazioni (« Detenuto in gita con signora ») e via dicendo. Ma nel complesso può dirsi che la grande stampa di informazione, che dell'opinione pubblica è, ad un tempo, interprete e plasmatrice, ha accolto e recepito il concetto che al detenuto va pur data una speranza e che non giova allo Stato e, quindi, a noi tutti, infierire inutilmente contro chi ha sbagliato ed esser severi più del dovuto.

La legge Gozzini è il risultato di stimoli e di proposte provenienti in massima parte dalle idee e dalle esperienze dei magistrati di sorveglianza, di quella parte della magistratura, quindi, che più diret-

tamente si occupa dei problemi connessi alla esecuzione della pena detentiva.

La riforma dell'ordinamento penitenziario è stata anche stimolata ed arricchita dalle voci provenienti dal mondo carcerario e, quindi, sia dagli operatori penitenziari (direttori, educatori, psicologi, agenti ecc.) sia dai detenuti e, va doverosamente riconosciuto, anche da quei detenuti « speciali » che, ristretti per reati di terrorismo, si sono successivamente dissociati, ripudiando programmi e scopi eversivi e di lotta armata.

Punto di partenza è stato il riscontro dell'obiettivo dato di fatto che la vecchia legge del 1975 non si è dispiegata in tutte le sue potenzialità innovative, anzi è stata condizionata da limiti, consistiti anzitutto dalla mancata realizzazione delle affermazioni fondamentali contenute in quel testo normativo, affermazioni secondo le quali, proprio per conseguire la finalità rieducativa della pena, solennemente sancita dall'art. 27 della Costituzione, occorre provvedere al trattamento e alla osservazione dei detenuti.

La riforma del 1975 è venuta ad impattare con delle strutture, le strutture materiali del carcere, in molti casi addirittura fatiscenti. Non vi è stata all'epoca una adeguata politica di edilizia penitenziaria e, nei rari casi in cui si è avuta, essa non è stata ispirata a criteri di modernità. Si è registrato quindi, in questi casi, oltre alla mancanza di strumenti per il trattamento e la osservazione dei detenuti, anche un forte condizionamento negativo riferito alle strutture materiali. Bisogna, inoltre, rilevare che la legge originaria è stata concepita per un sistema carcerario con una popolazione di non più di ventimila detenuti, mentre in questi anni si è assistito ad un rapido processo di sovraffollamento, che ha visto la popolazione carceraria toccare le trentaduemila unità nel 1977, e raggiungere il tetto di circa quarantaquattromila detenuti nell'anno 1986. E' in atto in questo ultimo periodo una tendenza alla diminuzione, in quanto incidono fortemente sia l'istituto degli arresti domiciliari sia, l'ultimo provvedimento di amnistia e indulto, i quali hanno contribuito a decongestionare la struttura.

I nuovi spiragli aperti

Caratteristica saliente della nuova normativa è che essa è « estensiva » di alcuni dei principali istituti trattamentali introdotti dalla legge del 1975, quali ad esempio le misure alternative alla detenzione (semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale, liberazione an-

ticipata) che vengono ampliate nella loro portata applicativa e che, pertanto, possono essere elargite a chiunque, partecipando all'opera di rieducazione e tenendo buona condotta, dimostra di meritarsele. Cadono tutte le preclusioni oggettive, derivanti cioè dalla natura dei reati commessi (di solito quelli di più grave allarme sociale) che impedivano al condannato che se ne fosse reso responsabile di aspirare a forme alternative, pur in presenza di un comportamento interno meritevole e positivo. Viene introdotto il nuovo istituto della detenzione domiciliare (proiezione, sul piano della espiazione della pena, degli arresti domiciliari previsti per la fase istruttoria) che consente — se la pena da espiare non supera i due anni — di scontare la condanna nella propria abitazione o in un luogo di cura, quando trattasi di donna incinta o di persona in condizioni di salute particolarmente gravi, o di persona di età superiore a 65 anni se inabile, o di minore degli anni 21 per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro o di famiglia e purché, per tutti, non siano accertati la pericolosità sociale o i contatti con la criminalità.

Viene introdotto un altro importante istituto del trattamento: il permesso-premio. Esso costituisce una delle più significative iniziative della legge e arricchisce di uno strumento prezioso le possibilità di gestire un regime differenziato per coloro che, non pericolosi, accettano la espiazione della pena e collaborano all'opera di rieducazione.

Non va sottaciuto (sarebbe ipocrita farlo) che la importanza del permesso-premio va collegata anche alla esigenza di ovviare, sia pur parzialmente, al grave problema sessuale dei detenuti.

Seguendo la indicazione avanzata dalla Corte costituzionale nel 1983, si amplia di molto rispetto al passato la possibilità per i condannati « a vita » di fruire delle molteplici possibilità offerte dall'Ordinamento, in una linea di tendenza che fa cadere di fatto la perpetuità indefettibile della pena. L'ergastolano, quindi, può godere non solo di riduzioni di pena — importanti ai fini del computo per ottenere (scontati ventisei anni di pena) la liberazione condizionale —, ma anche della semilibertà, dopo avere espiato almeno venti anni di carcere, e di permessi-premio dopo averne espiati almeno dieci, beninteso purché sia nelle condizioni che lo facciano ritenere più che meritevole del beneficio.

In definitiva, senza attardarsi di più nella illustrazione tecnica di queste norme, va detto che queste novità vanno lungo la linea di una politica penitenziaria che punta a dare ai devianti — che soffrono, e fanno soffrire, secondo affermazione di un criminologo — risposte non uniche e bloccate, bensì ampiamente differenziate.

Retribuzione e afflittività, quindi, per i più refrattari e i più pericolosi: al riguardo viene in rilievo la applicabilità del regime di sor-

veglianza particolare, che consiste in un inasprimento della disciplina interna (in pratica la non applicabilità dei benefici menzionati), da riservare ai « duri »; un allargamento delle opportunità, in termini di elargizione di questi benefici, all'opposto, per chi presenta apprezzabili margini di recupero e di riadattabilità sociale.

Misure diverse per storie diverse

E' pur vero che il ciclico esplodere della criminalità, gli episodi efferati, i fatti che generano comprensibile allarme sociale, il riemergere inquietante del terrorismo — sopito ma non domato — oltre che alle ramificazioni della « affar politica », piaga delle società evolute, fanno periodicamente registrare tendenze a chiedere maggiore sicurezza collettiva, maggiore controllo sociale, più ordine, più pene. Inasprire le pene forse appaga il nostro desiderio di sicurezza, ma ci deresponsabilizza davanti alla necessità che le regole del retto vivere civile sono un impegno per tutti e non per i soli tutori dell'ordine; ad ogni modo ciò ci fa sfuggire il significato profondo che per uno Stato democratico rappresenta il percorrere più strade per fronteggiare i comportamenti devianti, somministrare la pena, recuperare alla società.

Può sembrare paradossale, ma si è completamente dimenticata una verità storica irrefutabile: fin dal suo sorgere il carcere è stato di fatto un elemento di umanizzazione della pena, rispetto a quando essa si concretizzava in sanzioni drastiche e non remissibili, quali la confisca dei beni, la deportazione, la morte, la tortura, il pubblico ludibrio e la pubblica persecuzione. E', se vogliamo, un « progresso » storico che non va trascurato. Ad un convegno organizzato dal nostro Paese con gli operatori penitenziari di alcuni stati africani, un rappresentante di questi ricordò, con accenti scandalizzati, che i colonizzatori occidentali, ovunque mettersero piede, erigevano subito la caserma e il carcere; alla replica del perché, scacciati i colonizzatori, non avevano pure abolito il carcere, rispose che non avevano certo più potuto ripristinare le barbare pene (mutilazione, fustigazione ecc.) che si infliggevano ai rei. Per queste ragioni la moderna sanzione deve essere sempre più rispondente a connotati di umanità e di civiltà propri del comune sentire.

Oggi, affinatasi la sensibilità sociale, elevatisi i costumi, aumentati i bisogni individuali e collettivi, rafforzatasi la coscienza dei diritti dell'uomo, allargatasi l'area del benessere sociale ed economico che fa sentire più pesante che in epoche passate ogni restrizione della libertà personale, giusta o ingiusta che sia, non si può, per il prin-

cipio — che fu già del Beccaria — della proporzione tra la sensazione e la afflizione, ricorrere a facili securizzazioni di indiscriminata e cieca repressione sociale. Non si può anche per una constatazione di carattere empirico. Tra le migliaia di persone che ogni anno transitano per le patrie galere vi sono delinquenti incalliti, criminali pericolosi, ma anche delinquenti occasionali che costituiscono la massa fluttuante dei piccoli violatori della legge penale, imputati in attesa di giudizio e persone già condannate, « eccellenti » e poveracci, prepotenti e deboli, ricchi e poveri, mafiosi e vittime, sani e malati, e non è pensabile che ad una realtà umana così differente e variegata debba corrispondersi un solo tipo di pena o di sanzione. In definitiva, poiché i concetti di devianza e di criminalità più non coincidono, in quanto non sempre i comportamenti devianti sono anche autenticamente criminali, ecco che si realizza l'idea non già di un superamento del carcere (utopistico ai tempi nostri), bensì di una decarcerizzazione, ossia del potenziamento dei sostituti di esso.

Un salto di mentalità

Gli strumenti offerti dalla nuova legge penitenziaria devono servire a dar corpo ad una strategia articolata di difesa sociale, circoscrivendo la pena detentiva tradizionale (realtà irrinunciabile per molti reati e rei) alla criminalità grave e media e ai recidivi e schierando, dal canto opposto, altre misure sostitutive nei confronti della piccola marginalità sociale, efficaci comunque ai fini sanzionatori e dissuasivi.

La esperienza di questi anni ci fa ben sperare. Una equilibrata e ponderata gestione delle misure alternative, eludendo gli opposti poli di un automatico indulgenzialismo — che a volte c'è stato — e, viceversa, di interpretazioni e applicazioni restrittive, può quanto meno contribuire a rendere un po' più vivibile l'universo concentrationario e a offrire un filo di speranza e una mano a chi vuole cambiare strada.

Permane, occorre constatarlo, il pregiudizio di quanti (e sono tanti), chiusi nel loro perbenismo, arricciano il naso di fronte a queste novità, per loro scandalose. Ma per eliminare questo gap non basta una legge. Solo il tempo e gli anni possono formare una diversa sensibilità e un nuovo sentire. ■